



COMUNE di ARTA TERME
Provincia di Udine

I M U 2016



La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto a decorrere dal 01/01/2014 l'IMPOSTA UNICA COMUNALE denominata IUC.

La IUC è basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e l'altro all'erogazione di servizi comunali, e comprende l'IMU (Imposta Municipale Unica), la TARI (tributo servizio rifiuti) e la TASI (tributo servizi indivisibili).

I.M.U.

L'acconto per il pagamento dell'IMU scade il 16 giugno, il saldo, il 16 dicembre.

Ricordiamo che effettuare un versamento corretto rimane una responsabilità del contribuente, il quale dovrà pertanto verificare accuratamente i dati riportati nella scheda immobili (che riceverà dal Comune) provvedendo a comunicare all'Ufficio Tributi eventuali discordanze. **In particolare, se intervengono variazioni (acquisti, vendite, successioni, accatastamenti, fusioni ecc..) nel corso del corrente anno, questo Ufficio è a disposizione del contribuente per rielaborare il mod. F24.** Tutto ciò, al fine di non incorrere in sanzioni, in quanto, l'invio della scheda immobili non impedisce in alcun modo al Comune di svolgere l'attività di accertamento in caso di inesattezza o incompletezza dei dati contenuti nella stessa.

Per maggiore informazione si ricorda che:

IMMOBILI ASSOGGETTATI :

Fabbricati , iscritti o iscrivibili al catasto urbano e le aree fabbricabili, siti sul territorio comunale.

Non dovranno effettuare il versamento i contribuenti possessori delle seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), **escludendo però le abitazioni classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
- terreni agricoli, compresi quelli non coltivati;
- fabbricati rurali strumentali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

NOVITA' 2016 Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016):

- **Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):**

E' prevista la **riduzione al 50% della base imponibile** per un solo immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- **Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locata a canone concordato (art. 1, comma 53)**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%).

CHI DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO:

Il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, il locatario finanziario, per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO:

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 6,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI:

| | |
|------------------------------------|---|
| Terreni agricoli | Esenti |
| Aree Fabbricabili | Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il valore deve essere obbligatoriamente dichiarato dal contribuente. |
| Fabbricati in corso di costruzione | Valore venale dell'area fabbricabile. |
| Fabbricati iscritti in catasto | L'IMPONIBILE DEI FABBRICATI iscritti in catasto è costituito da quello ottenuto moltiplicando le rendite catastali rivalutate del 5% per i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none">➤ 160 per i fabbricati del gruppo "A" (eccetto A/10), i C/2, i C/6, e i C/7; (esempio: rendita di immobile A7 = € 960,00 > imponibile IMU = € 161.280,00);➤ 140 per i fabbricati del gruppo "B", i C/3, C/4 e C/5; (esempio: rendita di immobile C/3 = € 174,00 > imponibile IMU = € 25.578,00);➤ 80 per i fabbricati D/5 e A/10; (esempio: rendita di immobile A/10 = € 786,0000 > imponibile IMU = € 66.024,00);➤ 65 per i fabbricati del gruppo D (eccetto D/5); (esempio: rendita di immobile D/10 = € 1.590,00 > imponibile IMU = € 108.517,50);➤ 55 per i fabbricati C/1; (esempio: rendita di immobile C/1 = € 1.121,00 > imponibile IMU = € 64.737,75). |

ALIQUOTE DETRAZIONI E MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO

Il pagamento deve essere effettuato tramite **modello "F24"** con le **aliquote** e i **codici** sotto indicati specificando che il codice comune di **ARTA TERME** da indicare è **A447**:

| Tipologia immobile | AL COMUNE | | ALLO STATO | |
|---|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | Aliquota annua per mille | Codice | Aliquota annua per mille | Codice |
| cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze se abitazione principale | 4,00 | 3912 | = | = |
| aree fabbricabili | 10,00 | 3916 | = | = |
| altri fabbricati (esclusi categoria D) | 10,00 | 3918 | = | = |
| Fabbricati categoria D (esclusa categoria D/2) | 2,40 | 3930 | 7,60 | 3925 |
| Categoria D/2 | = | = | 7,60 | 3925 |

ATTENZIONE: Si ricorda che l'imponibile IMU delle aree fabbricabili, **corrisponde al VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO, CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE.** In assenza di tale dichiarazione l'ufficio ha fatto riferimento ai **valori puramente orientativi** approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 68 del 07/09/2015.

Si pensa di fare cosa gradita ricordando che, al fine di non ricorrere in sanzioni per **omessa denuncia**, entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi :

- devono essere dichiarati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili (per chi non lo avesse mai fatto);
- devono essere aggiornati i valori precedentemente dichiarati ma non più congrui.

Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono disponibili al link www.finanze.gov.it

PAGAMENTO TRIBUTO

Il versamento **tramite modello F24** allegato può essere effettuato presso gli sportelli bancari e gli uffici postali; **l'operazione è gratuita.**

I pagamenti **dall'ESTERO** possono essere effettuati tramite versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Arta Terme acceso c/o la Banca Popolare FriulAdria SpA – **IBAN IT 70 M 05336 64320 000040237277 BIC BPPN I T2P628**
E' indispensabile indicare nella causale "acconto – saldo IMU 2016" e il nome e cognome del soggetto debitore.